



Trento, 11 marzo 2011
AR/lb
CIRCOLARE N. 18/2011

Agli Enti Soci

- LL.SS. -

OGGETTO: sottoscrizione dell'accordo di settore 2006-2009 dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di comuni e loro forme associative, comprensori, comunità, unioni di comuni

L'8 febbraio 2011 è stato sottoscritto l'accordo di settore 2006-2009 dell'area non dirigenziale del comparto autonomie locali su indennità e produttività di comuni e loro forme associative, comprensori, comunità e unioni di comuni.

Le disposizioni previste nell'accordo hanno validità a decorrere dal 01.01.2009, fatta salva diversa previsione.

Il testo dell'accordo è stato pubblicato sul sito del Consorzio dei Comuni Trentini nella sezione personale, alla pagina contratti.

Vediamo insieme le novità:

TITOLO III
INDENNITA'
art. 9

"norma generale criteri generali in materia indennitaria"

Al comma 3, l'articolo 9, stabilisce che le indennità introdotte per la prima volta con questo accordo hanno validità a partire dal 2011; nel nostro caso le indennità nuove introdotte con l'accordo in commento sono due:

- "l'indennità per il personale amministrativo inquadrato in figure professionali ad esaurimento di categoria b livello base", art. 13, punto 1, 4° alinea;
- "l'indennità di mansioni polivalenti", art. 14.

Al comma 4, del medesimo articolo si ricorda che in attuazione del combinato disposto degli articoli 88 e 90 del CCPL vigente, le indennità di natura continuativa ora vengono esposte con 13^a inclusa, pertanto l'importo esposto sull'accordo di settore delle indennità che di seguito andremo ad elencare ricomprende sia l'adeguamento retributivo sia la quota di 13^a:

- HACCP cuochi (art. 13, c. 3);
- indennità per il personale addetto all'assistenza (art. 13 commi 5 e 6);
- indennità per personale addetto in via continuativa a lavori disagiati o rischiosi (art. 15 commi 1 e 2);



TITOLO III
INDENNITA'
CAPO I
Art. 11

"indennità per area direttiva"

L'impianto dell'indennità **è invariato**, viene solamente aggiornata la tabella di stanziamento ai fini della costituzione del fondo per la distribuzione dell'indennità; la tabella con gli importi aggiornati dovrà essere applicata a partire dal 2011, mentre per il 2009 e il 2010 si dovrà semplicemente procedere ad erogare una maggiorazione del 10% all'indennità attribuita, restando ovviamente nei limiti dell'importo massimo stabilito dall'accordo di comparto; facciamo un esempio:

- indennità per area direttiva 2009: € 2.500,00;
- importo da attribuire per il 2009 ai sensi del contratto: € 250,00;
- indennità per area direttiva 2010: € 2.600,00;
- importo da attribuire per il 2010 ai sensi del contratto: € 260,00.

CAPO II

In questo capo si prendono in considerazione le **"altre indennità"**, tra queste sono di nuova istituzione:

- l'indennità per personale amministrativo inquadrato in figure professionali ad esaurimento di categoria b livello base;
- l'indennità per il personale amministrativo inquadrato in B evoluto che dal 2011 potrà essere attribuita discrezionalmente tra l'importo minimo di 250,00 e 500,00 euro;
- l'indennità di mansioni polivalenti;

per queste indennità, che andremo ad analizzare in dettaglio nel prosieguo, la decorrenza, prevista dall'art. 9, comma 3, dell'accordo, è dal 01.01.2011.

Art. 12

"indennità per coordinamento"

(ex art. 13 acc. sett. 10.01.2007: indennità per particolari attività)

In questa norma, così come previsto dall'art. 124 del CCPL 20.10.2003, l'accordo di settore provvede alla definizione dei criteri di attribuzione **dell'indennità di coordinamento** e la misura della stessa; di fatto i criteri non sono stati modificati, ma **sono stati aggiornati solamente gli importi** previsti nella tabella C riportata di seguito all'articolo. I nuovi importi sono da applicare dal 01.01.2009. In ultimo si segnala che nella tabella C, nella colonna figure di pari livello, è stata opportunamente **aggiunta la precisazione** che gli **importi** previsti nella colonna in parola possono essere **attribuiti anche a chi coordina figure di livello superiore.**

Al comma 5, infine, è stato anche aggiornato l'importo dell'indennità **per il funzionario pedagogista** che svolge mansioni di **coordinamento** di asili nido, adeguamento che decorre anch'esso dal 01.01.2009.



Art. 13
"indennità diverse"

1. Indennità per mansioni rilevanti, sono stati aggiornati gli importi inoltre sono state introdotte le seguenti **novità**:

- l'indennità che è possibile attribuire al personale amministrativo inquadrato in B evoluto è stata **trasformata da indennità fissa ad indennità variabile** tra un minimo di 250,00 e un massimo di 500,00 euro annui; in sostanza dal 2011 l'amministrazione non solo potrà decidere se attribuire o meno l'indennità, ma anche determinarne l'importo, in ragione delle mansioni svolte, tra il minimo e il massimo previsti dalla norma;
- è stata **introdotta una nuova indennità**, variabile da un minimo di 150,00 ad un massimo di 250,00 euro, che l'amministrazione ha la possibilità di attribuire al personale amministrativo inquadrato in figure professionali ad esaurimento di categoria B livello base; questa indennità decorrerà dal 2011 ed anche in questo caso l'amministrazione potrà decidere se attribuire o meno l'indennità e determinarne l'importo, in ragione delle mansioni svolte, tra il minimo e massimo stabiliti dalla norma.

Al quarto alinea è previsto infine che in sede di prima applicazione, per gli anni 2009 e 2010, si dovrà corrispondere al personale cui è stata corrisposta l'indennità per mansioni rilevanti, un importo pari al 10% dell'importo attribuito; tale previsione si applica tanto al personale inquadrato in C base quanto al personale inquadrato in B evoluto a cui nel 2009 e nel 2010 è stata corrisposta l'indennità in parola, facciamo un esempio:

- dipendente di C base cui è stato riconosciuto nel 2009 un importo di 1.000,00 €: importo da corrispondere 100,00 €;
- dipendente di B evoluto cui è stato riconosciuto nel 2009 l'importo contrattuale di 250,00 €: importo da corrispondere 25,00 €.

Indennità per sostituzione del cuoco, è stato semplicemente aggiornato l'importo da corrispondere;

indennità cuochi, è stato semplicemente adeguato l'importo;

indennità per il personale addetto all'assistenza, è stato semplicemente adeguato l'importo;

indennità per ufficiale di stato civile e anagrafe ed ufficiale elettorale,

è stato semplicemente adeguato l'importo;

indennità per il personale tecnico con compiti di vigilanza edilizia/urbanistica, è stato semplicemente adeguato l'importo;

indennità per udienze davanti al giudice di pace, è stato semplicemente adeguato l'importo.

Art. 14
"indennità di mansioni polivalenti"

Questa indennità viene prevista per la prima volta dall'accordo in commento ed **ha** pertanto **validità a partire dal 2011**; va riconosciuta a tutto il personale inquadrato in figure professionali operaie che svolga diversi lavori; intende infatti premiare la polivalenza che si esplica attraverso lo svolgimento di diverse mansioni specifiche (es: guida automezzi sgombraneve, attività di fossore, elettricista, muratore, ecc.); esistendone il presupposto l'indennità dovrà essere erogata.



Art. 15

"indennità di rischio e attività disagiata"

l'indennità, sia per i lavoratori addetti in via continuativa a lavori disagiati e rischiosi sia per i lavoratori addetti temporaneamente a lavori disagiati e rischiosi, **è stata aggiornata.**

Con una modifica del comma 2, l'indennità ivi prevista riservata al personale addetto in via continuativa a lavori disagiati e rischiosi, potrà ora essere attribuita anche al personale inquadrato nel livello evoluto della categoria b).

Per i dipendenti addetti temporaneamente alle attività disagiate e rischiose, la norma prevede che per gli anni 2009 e 2010 sia corrisposto un arretrato pari al 10% dell'importo dell'indennità attribuito. Esempio: anno 2009, importo attribuito 700,00 €, importo da corrispondere 70,00 €.

TTOLO V

Artt. 18, 19, 20

In questi articoli sono stati semplicemente **aggiornati** i richiami alla numerazione degli articoli del CCPL, **senza apportare altri cambiamenti.**

Art. 26

"festività infrasettimanale e lavoro in turni"

Questo nuovo articolo regola il recupero della festività infrasettimanale per il personale inserito in turni che impongono una turnistica settimanale continua sette giorni su sette.

In sostanza a detto personale dovrà essere garantito il recupero della festività infrasettimanale lavorata in turno.

La previsione normativa ha validità dal 01.01.2010.

Ricordiamo che gli uffici del Consorzio sono a disposizione per ogni chiarimento che dovesse rendersi necessario.

Cordiali saluti.

Il Direttore
dott. Alessandro Geschi

Il Presidente
dott. Marino Simoni